

CIRCOLARE INFORMATIVA

Prot. DC2025MGR104

Milano, 12-12-2025

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati schema PRD

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare informativa DC N° 51/2025 - Disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Certificazione a fronte dello schema di certificazione PEFC CoC e del modulo EUDR.

Introduzione

Il PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) è un sistema mondiale di certificazione forestale che promuove la gestione sostenibile delle foreste attraverso standard riconosciuti e la certificazione della Catena di Custodia (Chain of Custody – CoC). La certificazione CoC garantisce la tracciabilità dei materiali di origine forestale certificati PEFC lungo tutta la filiera, dal bosco al prodotto finito, assicurando che provengano da foreste gestite in modo sostenibile, da materiale riciclato e/o da fonti controllate.

Contesto normativo

Nel 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR – European Union Deforestation Regulation, che sostituisce il precedente EUTR. L'EUDR mira a prevenire la deforestazione e il degrado forestale associati alla produzione e al commercio di alcune materie prime (tra cui legno, gomma, cacao, caffè, olio di palma, soia e carne bovina) e dei loro derivati. Dal 30 dicembre 2026 (30 giugno 2027 per PMI), gli operatori e commercianti che immettono tali prodotti sul mercato UE o li esportano dovranno dimostrare che:

- sono a deforestazione zero (non provenienti da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020);
- sono conformi alla legislazione del Paese di produzione;
- sono coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza, comprensiva di dati di geolocalizzazione e valutazione del rischio.

Per supportare le aziende certificate PEFC nella conformità all'EUDR, il PEFC ha sviluppato il Modulo EUDR (PEFC ST 2002-1:2024), un'estensione volontaria dello standard di Catena di Custodia. Questo modulo introduce requisiti aggiuntivi per implementare un sistema di dovuta diligenza (Due Diligence System – DDS) conforme all'EUDR, integrando:

- la raccolta di informazioni dettagliate sull'origine del materiale;
- la valutazione e mitigazione del rischio di deforestazione;
- la tracciabilità e le dichiarazioni sui prodotti in uscita.

Il modulo è applicabile a tutte le organizzazioni certificate CoC PEFC, sia all'interno che all'esterno dell'UE, che immettono o rendono disponibili prodotti di origine forestale sul mercato europeo o che li esportano. Pur non sostituendo gli obblighi legali, il modulo rappresenta uno strumento riconosciuto per dimostrare l'allineamento ai requisiti EUDR e rafforzare la credibilità della filiera.

Requisiti per l'accreditamento/estensione

Il 2 ottobre 2025 IAF ha approvato lo schema PEFC CoC comprensivo del modulo EUDR.

Lo schema è descritto nei seguenti documenti:

- PEFC ST 2001:2020 – PEFC Trademarks Rules – Requirements;
- PEFC ST 2002:2020 – Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements;
- PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard;
- PEFC ST 2002-1:2024 – Requirements for the Implementation of PEFC EUDR Due Diligence System (PEFC EUDR DDS).

La norma di accreditamento di riferimento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17065 in versione vigente.

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta domanda di accreditamento/estensione.

Nel caso in cui l'OdC possegga già accreditamenti rilasciati da altri Enti di Accreditamento, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

Rimangono invariati i prerequisiti previsti dai Regolamenti RG-01 ed RG-01-03 per la concessione dell'accreditamento/estensione, integrati dalle seguenti regole.

A	<p>OdC già accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012</p>	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata;• 1 Verifica in accompagnamento per lo schema PEFC CoC comprensiva del modulo EUDR se richiesto di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.
----------	---	--

B	OdC NON accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, ma già accreditato per altre norme di accreditamento.	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 giornata; • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 giornate + rapportazione; • 1 Verifica in accompagnamento per lo schema PEFC CoC completa del modulo EUDR se richiesto di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.
C	OdC NON accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e non accreditato per altre norme di accreditamento.	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 giornata; • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate + rapportazione. • 1 Verifica in accompagnamento per lo schema PEFC CoC completa del modulo EUDR se richiesto di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.
D	OdC accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per lo specifico schema PEFC CoC che vuole estendere l'accreditamento al modulo EUDR.	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 0,5 giorni • 1 Verifica in accompagnamento per lo schema PEFC CoC completa del modulo EUDR di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.

Documentazione da presentare ad Accredia per l'esame documentale

Si rimanda a quanto indicato nei moduli di domanda DA-00 e DA-01.

Mantenimento dell'accreditamento

Per il mantenimento dell'accreditamento, durante l'intero ciclo di accreditamento, verrà condotta almeno una sorveglianza presso la sede dell'OdC e una verifica in accompagnamento nel ciclo di accreditamento per lo schema PEFC CoC. Nel caso in cui l'OdC sia accreditato anche per il modulo EUDR, per il campionamento

pratiche durante la sorveglianza presso la sede verranno scelte preferibilmente pratiche comprensive del modulo EUDR, così come nella scelta delle organizzazioni per la pianificazione della verifica in accompagnamento.

Per i CAB accreditati solo per il modulo CoC, la sorveglianza sarà annuale.

ACCREDIA si riserva comunque la possibilità di modificare le tempistiche di sorveglianza di cui sopra in funzione di un approccio basato sul rischio che tenga conto di diversi fattori quali ad esempio:

- modifiche intervenute sullo schema di certificazione;
- cambiamenti nella struttura dell'Organismo o altre situazioni similari;
- criticità legate allo schema;
- elevato numero di certificazioni emesse;
- ricezione di reclami/segnalazioni sull'operato del CAB e/o su organizzazioni certificate;
- andamento avuto dal CAB nello schema;
- specifiche delibere del competente CSA;
- ecc...

Nota bene:

L'estensione al modulo EUDR non è obbligatoria, ma l'accreditamento è obbligatorio per operare su tale modulo.

Equivalenza con lo standard ita emesso da PEFC Italia

Vi informiamo che PEFC Italia, in accordo con lo Scheme Owner, ha tradotto lo standard PEFC Chain of Custody of Forest and Tree Based Products in lingua italiana compreso il modulo EUDR.

Di seguito è riportata la tabella di correlazione con lo standard originale:

PEFC Chain of Custody of Forest and Tree Based Products	PEFC Catena di custodia dei prodotti di origine forestale ed arborea
PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademark Rules – Requirements;	ITA 2001:2020 Standard uso dei marchi requisiti
PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – requirements;	ITA 1002:2020 Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea Requisiti
PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard	ITA 1003:2020 Requisiti per gli organismi di certificazione che operano secondo lo standard internazionale di catena di custodia PEFC
PEFC ST 2002-1:2024 – Requirements for the Implementation of PEFC EUDR Due Diligence System (PEFC EUDR DDS).	ITA 1002-1:2024 - Requisiti per l'implementazione del Sistema di Diligenza Dovuta PEFC EUDR (PEFC EUDR DDS)

I sopracitati documenti si possono ritenere equivalenti allo standard in lingua inglese, per questo motivo entrambe le diciture verranno riportate nel certificato di accreditamento.

Vi ricordiamo che in caso di dubbi interpretativi prevale la versione in lingua inglese dello standard.

Per informazioni e chiarimenti scrivere a Marco Zanardi (m.zanardi@accredia.it)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova

Vice Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione